



L'indennizzo costituisce un debito di valore

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 4 luglio 2025 n. 18232) conferma la propria consolidata posizione (Cass. n. 16229/2023), secondo la quale: **“in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore, poich   assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicch      soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore”; e ancora (cfr. Cass. n. 10376/2024; n. 7216/2025),    sulla somma dovuta, ancorch   liquidata all'attualit  , vanno sempre conteggiati, purch   vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito  .**

In estrema sintesi, contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, la Corte ribadisce il principio di diritto (affermato, ad es., da Cass. n. 36659/2021) per cui: **“gli interessi corrispettivi, compensativi o moratori non sono attribuibili d'ufficio, poich   essi costituiscono un'obbligazione autonoma    ancorch   accessoria    rispetto a quella risarcitoria, e devono pertanto essere oggetto di specifica domanda  .**

Categoria

1. Legal

Data di creazione

15 Lug 2025